

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dal Dott. Pierpaolo Grasso **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il giorno 14.12.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTODARO CARMINE [all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società FC Isola Capo Rizzuto ASD], AMONE FORTUNATO [all'epoca dei fatti calciatore non tesserato inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 5 CGS, attualmente svincolato], ZICCHINELLO VINCENZO [all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della società FC Isola Capo Rizzuto ASD], SOCIETÀ FC ISOLA CAPO RIZZUTO ASD - (nota n. 3360/1335 pf17-18 GC/GP/ma dell'8.10.2018).

Il deferimento

Con nota prot. 3360/1335pf17-18/GC/GP/ma dell'8.10.2018, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, i signori Carmine Cristodaro, all'epoca dei fatti Presidente della società FC Isola Capo Rizzuto ASD; Fortunato Amone, calciatore matricola 2.315.149, all'epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1 bis, comma 5, del C.G.S. e Vincenzo Zicchinello, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società FC Isola Capo Rizzuto ASD, nonché la società FC Isola Capo Rizzuto ASD, per rispondere:

1 - il Signor Carmine Cristodaro, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1,2,3 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Fortunato Amone e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, così privandolo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, nelle condizioni anzidette, nel corso delle gare valevoli per il campionato Juniores Nazionali;

2 - il Sig. Fortunato Amone, avendo svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli articoli 10,

comma 2, stesso codice, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1,2,3 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato le gare Isola Capo Rizzuto – Vibonese del 06/01/2018, Picerno – Isola Capo Rizzuto del 10/02/2018, Nardò – Isola Capo Rizzuto del 17/02/2018, Isola Capo Rizzuto – Taranto del 24/02/2018 e Calcio Cittanovese – Isola Capo Rizzuto del 03/03/2018, valevoli per il campionato Juniores Nazionali, nelle fila della società FC Isola Capo Rizzuto ASD, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, privo quindi di specifica copertura assicurativa;

3 - il Sig. Vincenzo Zicchinello, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società FC Isola Capo Rizzuto ASD, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1,2,3 e 6 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione delle gare di cui al punto che precede, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Fortunato Amone, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate ai Direttori di Gara, attestando così falsamente il regolare tesseramento del citato calciatore e consentendone quindi la partecipazione alla gara nonostante non si fosse sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e fosse privo di specifica copertura assicurativa;

4 - la società FC Isola Capo Rizzuto a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per quanto rispettivamente ascritto ai Sigg.ri Carmine Cristodaro (Presidente), Fortunato Amone (calciatore) e Vincenzo Zicchinello (dirigente accompagnatore) alla quale i soggetti anzidetti appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

La fase predibattimentale

In data 5.7.2018 la Procura federale ha comunicato alle parti la conclusione delle indagini, con contestuale avviso delle facoltà di nominare un difensore di fiducia e di chiedere copia degli atti, nonché di presentare una memoria o di chiedere di essere sentite entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

A mezzo pec del 26.7.2018 il solo Carmine Cristodaro, in proprio e nella qualità in atti, ha fatto pervenire una nota in cui, previo riconoscimento dell'illecito contestatogli, ha chiesto l'archiviazione del procedimento per la dichiarata buona fede e, in alternativa, l'applicazione delle sanzioni ex art. 32 *sexies*, C.G.S. quantificate in 30 giorni di inibizione ed in cinque punti di penalizzazione.

Analogha istanza di applicazione delle sanzioni è pervenuta alla Procura il 7.8.2018 dall'avv. P.F. Garruba per tutti gli incolpati, cui è seguita in data 7.9.2018, per il solo Carmine Cristodaro, istanza di audizione a firma dell'avv. Elio Manica con contestuale richiesta di copia degli atti.

Inutilmente sollecitate le parti, in data 25.9.2018, a formalizzare l'istanza di applicazione delle sanzioni entro il successivo 27.9.2018, in data 8.10.2018 la Procura ha quindi proceduto al loro deferimento.

Le memorie

Con memoria pervenuta in termini, Carmine Cristodaro, eccepita in rito l'improcedibilità del deferimento, nel merito ha concluso per la sua infondatezza e, in subordine, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti, con richiesta di audizione in sede di dibattimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 14.12.2018, il rappresentante della Procura federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione per Carmine Cristodaro;
- 4 (quattro) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, per Fortunato Amone;
- 90 (novanta) giorni di inibizione per Vincenzo Zicchinello;
- 4 (quattro) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores ed € 600,00 (euro seicento/00) di ammenda per la società FC Isola Capo Rizzuto.

Con nota pervenuta in pari data, il difensore di Carmine Cristodaro ha preannunciato l'assenza alla riunione e si è riportato alla memoria in atti.

Nessuno è comparso per gli altri deferiti.

Motivi della decisione

In via preliminare vanno esaminate le eccezioni in rito formulate dalla difesa del Cristodaro.

Ha eccepito, l'incolpato, l'improcedibilità del deferimento per la ritenuta inosservanza del termine di trenta giorni per promuovere l'azione disciplinare previsto dall'art. 32 *ter*, comma 4, CGS e per la sua mancata audizione richiesta con nota del 7.9.2018 a firma dell'avv. Manica, perché irrilevante ed ininfluyente la memoria inviata il 26.7.2018 tramite l'indirizzo di posta certificata riferita a tale avv. Garruba, a suo dire non iscritto ad alcun Albo professionale e, comunque, privo di procura e di *ius postulandi*.

Le eccezioni sono prive di pregio.

In disparte la circostanza che, in materia di termini, laddove ne prevede la perentorietà, l'art. 38, comma 6, del CGS è norma riferita alla fase dibattimentale, come già ritenuto dalla Corte Federale d'Appello con la decisione del 23.11.2016 (C.U. n.75/CFA 2016/2017), vi è che il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, del CGS, stante la mancata previsione di un'eventuale decadenza del potere disciplinare connesso alla sua inosservanza, ha natura meramente ordinatoria ed attiene unicamente allo svolgimento della fase "*procedimentale o propedeutica all'instaurazione della fase contenziosa vera e propria*".

Ne discende, allora, l'inconferenza dei precedenti in materia richiamati dalla difesa dell'incolpato, dal momento che, con la pronuncia n. 27/2016, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è espresso unicamente sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è stabilito espressamente anche a pena di estinzione.

Quanto alla presunta lesione del diritto di difesa, il Collegio osserva che l'art. 32 *ter* del CGS riconosce alle parti la facoltà di fare pervenire una memoria o di richiedere di essere ascoltati. Ebbene, il Cristodaro ha esercitato tale facoltà, avendo fatto pervenire una memoria a propria firma il 26.7.2018, peraltro oltre il termine di quindici giorni concessogli con la comunicazione di chiusura delle indagini del 5.7.2018, comunque prima del deferimento.

Di certo, dunque, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa avendo la parte esercitato una delle facoltà concessegli ed avendo potuto esporre le proprie ragioni.

Né, sul punto, riveste alcuna rilevanza che la memoria di cui sopra sia pervenuta dall'indirizzo di posta certificata di pf.garruba@legalmail.it e che tale Garruba possa non essere un avvocato iscritto all'albo.

In primo luogo, perché la parte ha la facoltà, ma non l'obbligo di farsi assistere da un difensore, così come è invece previsto dall'art. 58, co.1, del CGS del CONI per i procedimenti dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport; in secondo luogo, perché la memoria del 27.7.2018 reca la sottoscrizione del Cristodaro e tale sottoscrizione non risulta negata, onde deve aversi per riconosciuta a mente dell'art. 215, co. 1, n. 2, cod. proc. civ. secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa, alla quale è attribuita o contro la quale è prodotta, non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

Ed invero, se pure non comparso alla riunione di trattazione del 14.12.2018, il Cristodaro, che a mezzo di difensore munito di apposita procura ha fatto richiesta di copia degli atti, ha successivamente esercitato la facoltà di produrre un'ulteriore memoria, senza eccepire alcunché sulla veridicità della sottoscrizione attribuitagli. La sottoscrizione attribuitagli, pertanto, deve aversi per riconosciuta, a nulla rilevando che, per scelta e/o impedimento, la parte non abbia poi partecipato alla riunione, personalmente o tramite il proprio difensore, e che quest'ultimo abbia fatto pervenire una nota che ne preannunciava l'assenza.

Nel merito, il deferimento è fondato e va accolto.

Dall'attività di indagine espletata dalla Procura federale e dalla documentazione acquisita, in particolare dalle distinte delle gare sottoscritte dal dirigente accompagnatore Zicchinello Vincenzo, dai fogli di censimento e dallo storico-anagrafico del calciatore Amone Fortunato, è emerso che la Fc Isola Capo Rizzuto ASD ha impiegato il suddetto calciatore in posizione irregolare, in quanto non tesserato, in n° 5 (cinque) gare del campionato Nazionale Juniores stagione sportiva 2017/2018.

Le gare interessate sono Isola Capo Rizzuto – Vibonese del 06/01/2018; Picerno – Isola Capo Rizzuto del 10/02/2018; Nardò – Isola Capo Rizzuto del 17/02/2018; Isola Capo Rizzuto – Taranto del 24/02/2018 e Calcio Cittanovese – Isola Capo Rizzuto del 03/03/2018.

Le parti, pur invitate a fare pervenire memorie difensive, non hanno esercitato tale diritto, ad esclusione del legale rappresentante della società che, dedotte irrilevanti circostanze sulle modalità di acquisizione del titolo sportivo a mezzo Decreto Sindacale del 19.7.2017, con la memoria del 26.7.2018 ha comunque ammesso l'addebito, se pure imputandolo a buona fede. Tale posizione ha ribadito pure con la memoria del 10.12.2014, per quanto debba rilevarsi che l'acquisizione del titolo risale al 19.7.2017 e che, da allora e sino a gennaio, febbraio e marzo del corrente anno, epoca in cui risultano disputate le gare sopra riportate, di certo vi è stato tutto il tempo per procedere alla verifica della posizione dei tesserati e/o dei presunti tali.

In definitiva risultano provati i fatti ascritti agli incolpati.

In particolare, quanto a Carmine Cristodaro risulta accertato che ha omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Fortunato Amone e di farlo sottoporre agli accertamenti

medici ai fini della idoneità sportiva, così privandolo di specifica copertura assicurativa, nonché di aver consentito l'utilizzo dello stesso, nelle condizioni anzidette, nel corso delle gare valevoli per il campionato Juniores Nazionali sopra specificate.

Quanto ad Amone Fortunato, riportato in distinta in tutte le anzidette gare, ne risulta accertata la partecipazione nelle fila della società FC Isola Capo Rizzuto ASD senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, privo quindi di specifica copertura assicurativa.

Quanto a Zicchinello Vincenzo, risulta accertato che, quale Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione delle gare in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Fortunato Amone, ha sottoscritto le relative distinte, consegnate ai Direttori di Gara, attestandone così falsamente il regolare tesseramento e consentendone la partecipazione alla gara nonostante non si fosse sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e fosse privo di specifica copertura assicurativa.

Gli anzidetti comportamenti costituiscono violazione delle norme analiticamente indicate nei capi di incolpazione, per brevità da aversi qui riportate, ed al loro accertamento consegue la responsabilità dei soggetti cui sono ascritti, da aversi pertanto sufficientemente provata.

La società FC Isola Capo Rizzuto risponde a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del CGS dei fatti ascritti al suo legale rappresentante e di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per quanto ascritto a Fortunato Amone (calciatore) e Vincenzo Zicchinello (dirigente accompagnatore) alla quale i suddetti appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra esplicitata.

Sanzioni congrue, conformemente alle richieste della Procura federale, sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Carmine Cristodaro mesi 6 (sei) di inibizione;
- per Fortunato Amone 4 (quattro) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;
- per Vincenzo Zicchinello 90 (novanta) giorni di inibizione;
- per la società FC Isola Capo Rizzuto 4 (quattro) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato nazionale juniores ed € 600,00 (seicento/00) di ammenda.

[90] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORVINO PANTALEO (all'epoca dei fatti Direttore Generale con potere di rappresentanza della società ACF Fiorentina Spa), SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA - (nota n. 4062/6 pf18-19 GP/GM/sds del 25.10.2018).

Il collegio, vista l'istanza di rinvio formulata dalla difesa del sig. Corvino Pantaleo, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS;

Considerato che, in udienza anche la difesa della società ACF Fiorentina Spa si è associata alla richiesta di rinvio;

Considerato che la Procura Federale non si è opposta alla predetta richiesta;

Considerato che in ragione del già consistente carico di fascicoli in trattazione nelle udienze di gennaio 2019, il Presidente ha ritenuto di individuare, quale data utile per la discussione del giudizio in questione, quella del 15 febbraio 2019.

DISPONE

Il rinvio della discussione del presente giudizio alla data del 15 febbraio 2019, ore 11.00 senza ulteriore avviso alle parti, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 del CGS e salvi i diritti di prima udienza.

[97] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREANO MATTEO, ANDREATTA MARCO, BASSO PALMIERO GIANDOMENICO, BEVILACQUA LEONARDO, BONETTI ANDREA, DALL'OLIO ILIAN, ANDREA FERRARIS, FIUMANÒ FILIPPO, GIORCELLI NICOLÒ, GIORGI GIOVANNI, INFUSO CHRISTIAN, LOFRANO STEFANO, LUCCHESI LORENZO, MAURO WILLIAM, MELE FLAVIO, MIRETTI FABIO, MULAZZI GABRIELE, OLIVETO NICOLAS, PALAZZO ROBERTO, PETRONELLI LORENZO, PISAPIA LUCIANO, RASTRELLI NICOLA, SAIO PIETRO, SALDUCCO VALENTINO, SAVONA NICOLÒ (all'epoca dei fatti tesserati quali calciatori per la squadra Under 15 della Juventus FC Spa), SOCIETÀ JUVENTUS FC SPA - (nota n. 4609/1369 pf17-18 GP/GT/ag del 13.11.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 1369 pf17-18, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 4609/1369 pf 17-18/GP/GT/ag del 13 novembre 2018:

- i Sig.ri Andreano Matteo, Andreatta Marco, Basso Palmiero Giandomenico, Bevilacqua Leonardo, Bonetti Andrea, Dall'Olio Ilian, Andrea Ferraris, Fiumanò Filippo, Giorcelli Nicolò, Giorgi Giovanni, Infuso Christian, Lofrano Stefano, Lucchesi Lorenzo, Mauro William, Mele Flavio, Miretti Fabio, Mulazzi Gabriele, Oliveto Nicolas, Palazzo Roberto, Petronelli Lorenzo, Pisapia Luciano, Rastrelli Nicola, Saio Pietro, Salducco Valentino, Savona Nicolò, all'epoca dei fatti tesserati quali calciatori per la squadra Under 15 della Juventus FC Spa;

- la società Juventus FC Spa,

per rispondere:

- i sig.ri Andreano Matteo, Andreatta Marco, Basso Palmiero Giandomenico, Bevilacqua Leonardo, Bonetti Andrea, Dall'Olio Ilian, Andrea Ferraris, Fiumanò Filippo, Giorcelli Nicolò, Giorgi Giovanni, Infuso Christian, Lofrano Stefano, Lucchesi Lorenzo, Mauro William, Mele Flavio, Miretti Fabio, Mulazzi Gabriele, Oliveto Nicolas, Palazzo Roberto, Petronelli Lorenzo, Pisapia Luciano, Rastrelli Nicola, Saio Pietro, Salducco Valentino, Savona Nicolò, all'epoca dei fatti tesserati quali calciatori per la squadra *Under 15* della Juventus FC Spa, della violazione dell'art. 1 *bis* co.1 del C.G.S., ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver tutti, in concorso tra di loro, al termine della gara Juventus vs Napoli, disputata in data 11.06.18, valevole quale semifinale della *Final Four* Scudetto del Campionato Nazionale *Under 15*, stagione sportiva 2017/18, (terminata con il risultato di 3-0 per i bianconeri) e dopo aver fatto rientro all'interno del proprio spogliatoio, intonato a gran voce

un coro (facendone, nel contempo, il calciatore Luciano Pisapia anche una registrazione audio/video, attraverso l'utilizzo del proprio *smartphone*, successivamente, dallo stesso "postata" sul *social network Instagram*, così da averne - peraltro - causato l'immediata diffusione e amplificazione mediatica) dal contenuto gravemente offensivo e denigratorio, rivolto nei confronti della squadra avversaria, dei suoi tifosi e, più in generale, della città di Napoli e dei suoi cittadini, quale segnatamente: *"Sarò con te, ma tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone"*;

- la società Juventus FC Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S., delle violazioni quali sopra descritte ascrivibili, rispettivamente, ai propri, all'epoca dei fatti, tesserati (calciatori).

Le memorie difensive

Non è pervenuta alcuna memoria difensiva nei termini previsti dal CGS FIGC.

Il dibattimento

All'udienza del 14 dicembre 2018 la Procura Federale, nel riportarsi al deferimento ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per tutti i calciatori deferiti, all'infuori di Pisapia Luciano: 2 (due) giornate di squalifica;
- per Pisapia Luciano: 3 (tre) giornate di squalifica;
- per la società Juventus FC Spa: € 6.000,00 di ammenda

È intervenuta l'avv. Maria Turco per i deferiti che ha posto in evidenza che la sanzione richiesta dalla Procura federale non avrebbe alcun efficacia formativa, né educativa per i ragazzi che hanno posto in essere la condotta censurata.

Chiede, pertanto, richiamando l'art. 16, comma 4 del CGS, che il Tribunale Federale possa valutare la possibilità di prescrivere, in aggiunta alla sanzione dell'ammonizione, un percorso formativo volto ad educare i ragazzi under 15, attività che, evidenzia l'avv. Turco, in parte è già stata avviata mediante una serie di incontri aventi ad oggetto il seguente argomento: *"utilizzo consapevole dei social network"*, nonché un'ulteriore attività formativa in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio.

La Procura ha espressamente dichiarato di non opporsi a tale eventuale possibilità.

I motivi della decisione

Il collegio ritiene il deferimento fondato, in ragione dell'evidente - neanche contestato nel merito - deprecabile comportamento tenuto dagli odierni deferiti, in palese violazione dei valori sportivi che, a maggior ragione in età giovanile dovrebbero orientare l'attività sportiva ed educativa di coloro che aspirano a diventare i futuri protagonisti del mondo calcistico.

In ragione della non contestata gravità dei fatti oggetto di deferimento, il collegio non ritiene di argomentare ulteriormente in ordine alla censurata condotta dei deferiti.

Con riferimento alla sanzione da applicare, tuttavia, il collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta della difesa, seppure sulla stessa la Procura ha espressamente sostenuto di non opporsi, sebbene non si sia proceduto ad una formulazione di un esplicito accordo ex art. 23 del CGS FIGC.

L'art. 16, comma 4 CGS, richiamato dalla difesa a supporto della propria richiesta sanzionatoria prevede che eventuali prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire

i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo possano essere disposte in aggiunta alle sanzioni disciplinari e non già in alternativa, ponendo, pertanto, in primo piano sempre e comunque il principio dell'adeguata "afflittività" della sanzione.

Nel caso di specie ritiene il collegio che la richiesta sanzione dell'ammonizione sia troppo tenue rispetto alla gravità dei fatti contestati; non senza considerare, poi, che l'adeguata attività formativa volta a promuovere prima di tutto il rispetto dei valori sportivi fondamentali - richiesta quale sanzione aggiuntiva da infliggere ai deferiti e da porre in essere a carico della stessa società deferita - dovrebbe essere un'attività da svolgere istituzionalmente da parte di tutte le società e non già dietro impulso o quale conseguenza di un provvedimento sanzionatorio degli organi di giustizia sportiva.

Pertanto, aderendo alla tesi di parte difensiva, si finirebbe per svuotare di ogni contenuto la sanzione da adottare nei confronti degli odierni deferiti.

Al riguardo, pertanto, ferma restando la meritoria azione della società che ha proposto l'avvio di un'azione formativa che dovrebbe essere la regola e non l'eccezione, il collegio ritiene congruo infliggere ai deferiti la sanzione di una giornata di squalifica ed alla società l'ammenda nella misura richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, accoglie il deferimento ed infligge seguenti sanzioni:

- 1 (una) giornata di squalifica ciascuno per i calciatori sig.ri Andreano Matteo, Andreatta Marco, Basso Palmiero Giandomenico, Bevilacqua Leonardo, Bonetti Andrea, Dall'Olio Ilian, Andrea Ferraris, Fiumanò Filippo, Giorcelli Nicolò, Giorgi Giovanni, Infuso Christian, Lofrano Stefano, Lucchesi Lorenzo, Mauro William, Mele Flavio, Miretti Fabio, Mulazzi Gabriele, Oliveto Nicolas, Palazzo Roberto, Petronelli Lorenzo, Pisapia Luciano, Rastrelli Nicola, Saio Pietro, Salducco Valentino, Savona Nicolò, da scontarsi in gare ufficiali.

- ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) a carico della Società Juventus FC Spa.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola

“”

Publicato in Roma il 20 dicembre 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Gabriele Gravina